



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 15 OTTOBRE 2007

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

### Sommario

**ERRATA CORRIGE N. 42/01-SE.O. 2007** (5.1.2)  
Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche – D.d.u.o. 19 settembre 2007, n. 10257 «Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (art. 3 l.r. 23/1999) – Settimo bando riservato alle giovani coppie» pubblicato nel BURL n. 39, III Supplemento Straordinario del 28 settembre 2007 . . . . . 2892

### A) CONSIGLIO REGIONALE

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 18 SETTEMBRE 2007 - N. VIII/432** (5.2.3)  
Ordine del giorno concernente la situazione di Alitalia e il futuro di Malpensa . . . . . 2892

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 SETTEMBRE 2007 - N. 10806** (1.8.0)  
Nomina di due componenti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, in sostituzione di dimissionari . . . . . 2894

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 2 OTTOBRE 2007 - N. 10983** (1.8.0)  
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Lombardia per l'Ambiente . . . . . 2894

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 4 OTTOBRE 2007 - N. IIII4** (2.2.1)  
Approvazione modifica all'Accordo di Programma tra la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, la Comunità Montana Valle Seriana Superiore e il Comune di Castione della Presolana per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare «ex Colonia Dalmine» di Castione della Presolana, da adibire a nuova sede del CFP Alberghiero regionale . . . . . 2894

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 5 OTTOBRE 2007 - N. III89** (1.8.0)  
Designazione di un componente effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco . . . . . 2896

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 5 OTTOBRE 2007 - N. III91** (1.8.0)  
Designazione di un componente effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia. . . . . 2896

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 5 OTTOBRE 2007 - N. III94** (1.8.0)  
Designazione di un componente effettivo, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova . . . . . 2896

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2007 - N. 8/5469** (5.5.0)  
Schema di Accordo con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la collaborazione nelle attività relative al controllo sulle aziende a rischio di incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e ss. mm. ed ii.) . . . . . 2897

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2007 - N. 8/5546** (5.3.4)  
Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Criteri e modalità di attuazione nel periodo dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008. . . . . 2900

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica  
5.2.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Aeroporti ed eliporti  
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
5.5.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile  
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

Anno XXXVII - N. 209 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007019)

(5.5.0)

**D.g.r. 5 ottobre 2007 - n. 8/5469**

**Schema di Accordo con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la collaborazione nelle attività relative al controllo sulle aziende a rischio di incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e ss. mm. ed ii.)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con l'art. 72, comma 3 del medesimo decreto;

Visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238 recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, ed in particolare l'obiettivo gestionale 9.7.4.2. «Programmazione e attuazione dell'attività di verifica e controllo delle aziende a rischio di incidente rilevante»;

Premesso che:

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 72, comma 1, conferisce alle regioni «le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per l'elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo»;

- il citato art. 72, al comma 3 dispone che il trasferimento delle competenze di cui al comma 1 avviene subordinatamente al verificarsi di tutti i seguenti presupposti:

1. adozione della normativa di cui al comma 2 [disciplina regionale sulla materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione],
2. attivazione dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61,
3. Accordo di Programma tra lo Stato e la Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione;

- tale trasferimento, inoltre, deve essere attuato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, attraverso l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro), non ancora avvenuta, e pertanto l'esercizio da parte di ciascuna Regione delle funzioni in discorso avrà quale decorrenza effettiva quella che verrà indicata nel citato d.p.c.m.;

- con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, la Regione Lombardia ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

- con legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, la medesima Regione ha adottato la normativa di settore di cui al summenzionato art. 72, comma 3, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- in data 22 luglio 2003 tra il già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia, è stato siglato un Accordo di Programma per la verifica dei presupposti summenzionata;

- a seguito di tale Accordo, la Regione ha reso operative le strutture destinate ad assolvere alle funzioni in materia di stabilimenti RIR, e ha adottato provvedimenti autorizzatori sulla scorta dell'attività consultiva svolta in sede di Comitato di Valutazione dei Rischi, previsto dalla citata legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, insieme all'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;

- su tale Accordo la Corte dei Conti - sezione di controllo di legittimità sugli atti del Governo delle amministrazioni dello Stato - con la deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005, ha formulato rilievi con particolare riferimento alla mancata osservanza delle procedure necessarie al trasferimento delle funzioni, e con-

seguentemente ha rifiutato il visto di registrazione chiesto dal Ministero procedente;

• in data 21 settembre 2005 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lombardia è stato sottoscritto un nuovo Accordo a rettifica e integrazione del precedente, e a tutela dell'affidamento dei terzi rispetto ai provvedimenti amministrativi già assunti nei loro confronti;

Considerato che:

• il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», art. 18, impone alle Regioni di definire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono alle istruttorie tecniche per la valutazione del rapporto di sicurezza;

• la legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 prevede, in particolare, all'art. 6, che le istruttorie tecniche sui rapporti di sicurezza siano affidate ad un apposito Comitato di Valutazione dei Rischi cui partecipa anche la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e, di volta in volta, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; e all'art. 7 che l'attività di controllo sugli stabilimenti RIR sia assegnata all'ARPA della Lombardia congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti;

Preso atto che la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - in relazione alla diffusione e rilevanza dei rischi di incidenti rilevanti presenti nel territorio regionale (più del 20% delle aziende RIR insistono sul territorio della Lombardia) attribuiscono il massimo interesse a rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di controlli presso le attività in argomento;

Atteso che:

• secondo la normativa vigente la prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale e che il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

• l'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 attribuisce ai Prefetti compiti di pianificazione e di gestione dell'emergenza esterna agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante fino all'attuazione dell'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e che la legislazione regionale lombarda non ha innovato al riguardo;

Ritenuto, per quanto sopra argomentato, di dover disciplinare con il Ministero dell'Interno le modalità di collaborazione e di raccordo tra organi ed uffici statali, centrali e periferici, preposti alla pianificazione di emergenza esterna e alla certificazione per la prevenzione incendi, con le strutture regionali deputate al controllo sugli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, in previsione del completo trasferimento delle funzioni ai sensi del più volte richiamato art. 72 del d.lgs. 31 maggio 1998, n. 112;

Attesa l'opportunità di dare impulso alla collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergie e raccordo;

Tutto ciò premesso e argomentato, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

- di approvare lo schema di Accordo tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - e la Regione Lombardia, per la reciproca collaborazione nelle attività relative al controllo sulle aziende a rischio di incidente rilevante (d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e ss. mm. ed ii.), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ACCORDO PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE  
NELLE ATTIVITÀ IN TEMA DI AZIENDE  
A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  
(d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e ss. mm. ed ii.)**

TRA

- La Regione Lombardia, di seguito anche semplicemente

«Regione», rappresentata dall'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale, Massimo Ponzoni in forza di delega presidenziale del 26 aprile 2007, prot. A1.2007.457050.

E

- Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito anche semplicemente «Ministero», rappresentato dal Sottosegretario di Stato, Ettore Rosato.

Visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238 recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed i compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della legge 25 luglio 2003, n. 229»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 14 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativo alle attribuzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;

Visto il d.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 «Regolamento recante individuazione degli Uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F.» che all'articolo 2 istituisce le Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.;

Premesso che:

• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 14 marzo 1997, n. 59», con l'art. 72, comma 1, conferisce alle Regioni «le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per l'elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo»;

• il citato art. 72, al comma 3 dispone che il trasferimento delle competenze di cui al comma 1 avviene subordinatamente al verificarsi di tutti i seguenti presupposti:

1. adozione della normativa di cui al comma 2 [disciplina regionale sulla materia ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione],
2. attivazione dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61,
3. Accordo di Programma tra lo Stato e la Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione;

• tale trasferimento deve essere perfezionato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, attraverso l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro), non ancora avvenuta;

• con legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, la Regione ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

• con legge regionale 23 novembre 2001, n. 19, la Regione ha adottato la normativa di settore di cui al summenzionato art. 72, comma 3, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

• in data 22 luglio 2003 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lombardia è stato siglato un Accordo di Programma non ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti - sezione di controllo di legittimità sugli atti del Governo delle amministrazioni dello Stato, con la deliberazione n. 11/2005/P del 7 luglio 2005;

• in data 21 settembre 2005 tra il Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lombardia è stato sottoscritto un nuovo Accordo;

Considerato che:

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», all'art. 18, attribuisce alle Regioni di definire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono alle istruttorie tecniche per la valutazione del rapporto di sicurezza;

- la legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 prevede, in particolare, all'art. 6, che le istruttorie tecniche sui rapporti di sicurezza siano affidate ad un apposito Comitato di Valutazione dei Rischi cui partecipa anche l'Ispettorato - ora Direzione - regionale dei Vigili del Fuoco e, di volta in volta, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; e all'art. 7, comma 1 che l'attività di controllo sugli stabilimenti RIR sia assegnata all'ARPA della Lombardia, congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti;

- a seguito degli Accordi di Programma sottoscritti tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente in data 22 luglio 2003 e 21 settembre 2005, la stessa Regione ha reso operative le strutture destinate ad assolvere alle funzioni in materia di stabilimenti RIR;

Preso atto che la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in relazione alla diffusione e rilevanza dei rischi di incidenti rilevanti presenti nel territorio regionale (più del 20% delle aziende RIR insistono sul territorio della Lombardia) attribuiscono il massimo interesse a rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di controlli presso le attività in argomento;

Atteso che:

- secondo la normativa vigente la prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale e che il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

- l'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 attribuisce ai Prefetti compiti di pianificazione e di gestione dell'emergenza esterna agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante fino all'attuazione dell'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto di dover disciplinare, d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione le modalità di collaborazione dei rispettivi organi ed uffici in previsione del trasferimento di funzioni alla Regione ai sensi del predetto art. 72 del d.lgs. 31 maggio 1998, n. 112, nonché gli aspetti di raccordo tra le suddette funzioni e quelle di controllo sugli stabilimenti RIR, con quelle tecniche e amministrative, in materia di prevenzione incendi, di competenza del Ministero dell'Interno;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Regione ha adottato provvedimenti autorizzatori a far tempo dal 22 luglio 2003, sulla scorta dell'attività consultiva svolta in sede di Comitato di Valutazione dei Rischi, previsto dalla citata legge regionale 23 novembre 2001, n. 19;

Considerate le competenze delle Regioni stabilite dai sopra citati decreti legislativi 17 agosto 1999, n. 334 e 21 settembre 2005, n. 238;

Attesa l'opportunità di dare impulso alla collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergie e raccordo;

Tutto ciò premesso e richiamato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 - Finalità e oggetto**

1. Il presente Accordo persegue l'obiettivo di definire le modalità di una reciproca collaborazione tra la Regione ed il Ministero, nell'attività di controllo dei pericoli di incidente rilevante, connessi con determinate sostanze pericolose, sino all'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. A tal fine la Regione ed il Ministero, d'ora innanzi denomina-

te anche Parti, si impegnano ad attivare sinergiche iniziative che, al fine di garantire la tutela dell'incolumità delle persone, la salvaguardia dell'ambiente ed il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza delle attività economiche, migliorino la qualità dell'azione amministrativa.

3. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano a sviluppare i rapporti già in corso al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema dei controlli presso le attività in argomento.

#### **Art. 2 - Attività pregresse**

1. La Regione nella propria organizzazione ha individuato una struttura assegnata alla responsabilità di un dirigente competente per le attività stabilite dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238, allo stato incardinata presso la Direzione Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale della Regione e che ha operato a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 22 luglio 2003 nell'ambito delle funzioni esercitate dalla Regione medesima.

2. Le Parti, a garanzia della certezza del procedimento, danno atto che il Comitato di Valutazione dei Rischi di cui alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 ha svolto l'attività istruttoria e di controllo ad esso assegnata dalla disciplina regionale a far data dalla sottoscrizione del primo Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente, citato in premessa, ai fini dell'adozione da parte della Regione dei provvedimenti autorizzatori di competenza.

2. A tutela dell'affidamento dei gestori, le Parti riconoscono e danno atto dell'attività svolta e dell'adozione da parte della Regione di provvedimenti posti in essere in esito alle attività di cui al precedente comma sino alla data della sottoscrizione del presente Accordo e predispongono un piano di visite-sopralluogo, da realizzarsi congiuntamente nei casi in cui ne ricorra l'opportunità al fine di verificare la sussistenza delle generali condizioni di sicurezza, anche nell'ottica dei prescritti adempimenti di prevenzione incendi.

#### **Art. 3 - Attività in corso e future**

1. Sino al definitivo trasferimento delle funzioni amministrative in materia di stabilimenti a rischio di incidenti rilevante da attuarsi ai sensi della disciplina fissata dal combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 334/1999, restano ferme le procedure di cui all'art. 19 del medesimo d.lgs.

2. Per le istruttorie *in itinere* nonché per i nuovi insediamenti e per le modifiche comportanti aggravio del livello di rischio la Regione si rende disponibile a cooperare, anche attraverso ARPA Lombardia nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente.

#### **Art. 4 - Raccordo con la prevenzione incendi**

La Regione si impegna a promuovere l'intesa col Ministero per la definizione di modalità che assicurino il necessario raccordo tra le procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza e le procedure di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e al successivo d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

#### **Art. 5 - Presupposti per il trasferimento delle funzioni**

1. Fermo restando che l'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative in materia di incidenti rilevanti è subordinato all'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Parti danno atto che le condizioni stabilite dall'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, preliminari al suddetto passaggio, si sono verificate.

#### **Art. 6 - Pianificazione emergenza esterna**

1. I compiti di pianificazione e di gestione dell'emergenza esterna agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante previsti dall'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238, rimangono affidati ai Prefetti, fino all'adozione di apposita disposizione regionale in materia.

2. In caso di attribuzione dei compiti di cui al presente articolo ad altra autorità, Ministero e Regione s'impegnano fin d'ora a definire congiuntamente quanto necessario per garantire il graduale trasferimento dei suddetti compiti, evitando ogni interruzione nell'attività di pianificazione e gestione dell'emergenza esterna. Nella stessa sede Ministero e Regione definiscono altresì le modalità di collaborazione di organi ed uffici del Ministero alle predette attività di pianificazione e gestione.

**Art. 7 – Verifica annuale**

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Accordo e di valutare un suo possibile adeguamento con nuove misure, sarà mantenuto operativo un gruppo di governo dell'Accordo da costituirsi, d'intesa tra le Parti, e presieduto, alternativamente, per un periodo di un anno, dal Direttore Generale della Direzione della Regione individuata per le attribuzioni in materia di attività a rischio di incidente rilevante e dal Direttore Regionale VV.F.

**Art. 8 – Durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo dura tre anni.
2. Le parti si impegnano all'eventuale revisione dello stesso al fine di migliorarne, d'intesa, gli aspetti organizzativi e di gestione, anche in relazione ad esigenze che dovessero manifestarsi successivamente alla stipula.

**Art. 9 – Controversie**

1. Per eventuali controversie derivanti dalla applicazione del presente Accordo, il Foro competente è quello previsto dall'art. 25 del codice di procedura civile.

**Art. 10 – Registrazione**

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione a cura e spese della parte che ha eventualmente avuto interesse alla sua registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, lì.....

p. IL MINISTRO DELL'INTERNO

Il Sottosegretario di Stato: *Ettore Rosato*

p. LA REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore: *Massimo Ponzoni*